COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo

C. F.: 00549740827

UFFICIO PERSONALE

Piazza Aldo Moro, 6 -Tel: 0921/91.14.26

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE

N° 429 DEL 14.12.2021

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con determina sindacale n. 29 del 30.06.2021 alla sottoscritta veniva affidato l'incarico di responsabile dell'Area Affari Generali – Personale;

Visto lo statuto comunale;

Visto il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa";
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018

Visto il comma 236 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1/1/2016, in conformità al quale: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e*

accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 che dispone*: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato ...omissis"*;

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che recita *"(...)Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Rilevato che deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

Dato atto che il Comune di Lascari:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2020 e che è stato approvato il bilancio preventivo dell'anno 2021 in data 01/09/2021 nel quale è previsto il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
- nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Considerato che, come evidenziato da ultimo dalla Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;

Considerato che ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.";*

Evidenziato che, con la Circolare n. 30/2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ammesso la possibilità di computo delle progressioni economiche orizzontali nel fondo del salario accessorio sia al costo storico con il finanziamento dei successivi aumenti contrattuali tramite le risorse del bilancio dell'Ente sia al costo attuale con l'incremento delle risorse del salario accessorio al fine di finanziare dal bilancio gli aumenti contrattuali;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) l'importo consolidato di cui al comma 1 del medesimo articolo è incrementato *"di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali"* e che *"tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"*;

Preso atto che la differenza tra il costo imputato alle progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 ed il costo attuale degli sviluppi economici delle progressioni è pari ad Euro 2.197,91 e che tale importo viene integrato al fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018;

Ricordato che l'articolo 32 comma 7 del CCNL 22.1.2004 prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a *"0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art.10"* (alte professionalità);

Evidenziato altresì che l'ARAN con Parere RAL297 afferma *quanto segue "Nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque, per ora, essere destinate ad altre finalità. Suggeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall'anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema."* e che il CCNL 31.7.2009 all'art. 7 comma 1 lett. e) aveva demandato al contratto successivo le *"modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, ove le stesse non siano già state impiegate per il finanziamento dell'istituzione delle alte professionalità"*;

Preso atto che nell'importo unico consolidato di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali confluisce *"l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"*;

Dato atto che la Circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato identificava le risorse per le alte professionalità come risorse ancora da destinare indicando di *"sottoporre a certificazione il contratto integrativo lasciando chiaramente identificate, nella presente sezione, le quote ancora da regolare e rinviate ad una negoziazione successiva"*;

Ritenuto che le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 seppur erroneamente non riportate nella costituzione del fondo del salario accessorio dell'anno 2017 dovessero far parte dell'importo unico consolidato di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 e come tali essere accantonate e rinviate alla successiva negoziazione;

Evidenziato altresì che tale importo unico consolidato resta confermato anche per gli anni successivi;

Tenuto conto che nell'anno 2019 l'Ente non è stato soggetto a trasferimento di personale per effetto di delega di funzioni;

Considerato che alla data del 31.12.2015 erano presenti in servizio n. 49 unità di personale comprensive dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e che per effetto dell'art.67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, nel 2019 le risorse stabili del fondo sono state incrementate di Euro 83,20 per ogni unità;

Dato atto che:

- sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 pari ad Euro 6.000,00 relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, d.lgs. 50/2016) ed € 400,00 quale compenso censimento e ISTAT;

- Dato atto che nell'anno 2020 è cessato un dipendente in possesso di retribuzione individuale di anzianità e che l'importo annuo, compreso di 13^ mensilità, pari ad € 2.039,05 confluisce nel fondo di cui all'art. 67, comma 2 lett. c), CCNL 21.05.2018;
- Dato atto che nell'anno 2021 è cessato un dipendente in possesso di retribuzione individuale di anzianità e che la quota non corrisposta, pari ad € 49,98 confluisce nel fondo di cui all'art. 67, comma 2 lett. d), CCNL 21.05.2018;
- Dato atto che sono previste risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 67, c. 2 lett. c), CCNL 21.05.2018 per € 400,00;
- Dare atto che sono previste risorse per messi notificatori di cui all'art. 67, c. 2 lett. f), CCNL 21.05.2018 per € 500,00;
-

Dato atto che, con deliberazione n.109 del 09/12/2021 la Giunta Comunale ha autorizzato l'inserimento delle risorse variabili di cui all'art. 67 commi 4 e 5 del CCNL 21.5.2018 ed in particolare sono state stanziate:

- ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. c) risorse pari ad Euro 15.374,04 volte a finanziare il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 01/09/2021 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;

Considerato che le somme stanziate negli appositi capitoli del suddetto bilancio di previsione sono entro i limiti delle spese del personale previsti dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;

Rilevato che ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 le risorse del salario accessorio anche se stanziate tramite questo atto di determinazione e ad ogni titolo impegnate non possono superare l'equivalente importo dell'anno 2016;

Preso atto che le somme ai fini della quantificazione del limite delle risorse del salario accessorio dell'anno 2016 sono pari ad Euro 123.460,74 così suddivise:

- fondo del salario accessorio di parte stabile dell'anno 2016 pari ad euro 58.403,60 (al netto progressione personale ATA e risorse per le alte professionalità non utilizzate);
- risorse non soggette al limite per incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016, per € 6.000,00;
- recupero evasione ICI per l'anno 2016 pari ad euro 2.600,00
- integrazione del fondo ex art. 15 c. 5 per l'anno 2016 pari ad euro 15.763,08
- indennità di posizione e di risultato negli enti privi di dirigenza per l'anno 2016 pari ad euro 46.694,06;

Dato atto che tra le fonti di finanziamento variabili e non soggette al limite nel 2016 erano previsti risorse per specifiche disposizioni di legge per la somma complessiva di € 17.600,00 di cui incentivi per funzioni tecniche per € 6.000,00;

Considerato che nell'anno 2019 sono state stanziate, somme incluse nel limite del salario accessorio per retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative pari ad Euro 6.138,59 e che tali risorse sono interamente prelevate dalle risorse assunzionali, al fine del rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;

2. Di costituire il fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali DEL 21/05/2018 per un totale di € 89.441,39 come da allegato alla presente Determinazione che è parte integrante del presente atto;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 *come rideterminato ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26*;
4. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021, ed afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziate e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio;
5. Di trasmettere copia della presente, unitamente al prospetto allegato, al Revisore del Conti, alle OO.SS e alle RSU aziendali.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali-Personale

Carmela Santacolomba

****

-Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria -

(comma 11° art. 6 legge 15 Maggio 1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni recepito con L. R. n. 23 del 07 Settembre 1998)

Lascari 16/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Lascari per 15 giorni consecutivi a decorrere dal_____ .

Lascari _____

Il Messo Comunale

IL Segretario Comunale Capo